



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 120 del 19 Giugno 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato lo **Stralcio del COMUNICATO UFFICIALE N. 254/A FIGC** inerente: Decadenza affiliazione società inattive stagione sportiva 25-26.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 21 - 2026 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: Esenzione IMU – Associazioni Sportive Dilettantistiche.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 231/A del 14/5/2026, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CALABRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIIPARTIMENTO/ DIVISIONE	Rif. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
GIOIESE 1918	34040	C.R. CALABRIA	76/04	12/11/2025
BIGSPORT CROTONE	910523	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
A.S.D. CASSANO 2001	912374	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
CATAFORIO C5 R.C.	914803	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
MAIERATO	921573	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
A.S. MANGONE CALCIO 2011	922718	C.R. CALABRIA	38-38/04	26/09/2024
TRE COLLI FUTSALCATANZARO	930740	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
REAL ROGIT	932616	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
CITTÀ DI CATANZARO C5	936562	C.R. CALABRIA	27/04	08/09/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.C. LOCRI 1909	940709	C.R. CALABRIA	15/04	28/07/2025
AUSONIA SUB	943639	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
REAL CATANZARO 1969	945234	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
SANTACROCENOTRIA CZ	946018	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
SAN LUCA	947108	C.R. CALABRIA	15/04	28/07/2025
ATLETICO CROTONE	947542	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
AUDACE DECOLLATURA	947747	C.R. CALABRIA	42-25/09/2025/04	25/09/2025
A.S.D. CALCIO MALVITO	947975	C.R. CALABRIA	76/04	13/11/2025
US PETRONA 1980	948031	C.R. CALABRIA	120/04	30/01/2026
NATURAL FUTSAL	950327	C.R. CALABRIA	27/04	08/09/2025
FILADELFIA 93	950432	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
SAN LORENZO BELLIZZI	952117	C.R. CALABRIA	69/04	30/10/2025
SIDERNO 1911	952180	C.R. CALABRIA	130/04	19/02/2026
SOCCER LAB ACADEMY	952488	C.R. CALABRIA	57/04	16/10/2025
A.S.D. AEK CROTONE	953803	C.R. CALABRIA	76/04	13/11/2025
FILANDARI CALCIO	954196	C.R. CALABRIA	76/04	13/11/2025
SPADAFORA CAFFÈ COOPLUZZI	954410	C.R. CALABRIA	27/04	08/09/2025
ZEFHIR PELLARO C5	955403	C.R. CALABRIA	27/04	08/09/2025
GIOVANILE BIANCHI	955640	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025

A.S.D. CITTÀ DI SOVERATO	962019	C.R. CALABRIA	76/04	13/11/2025
ASD CALCIO DIAMANTE	962475	C.R. CALABRIA	13/04	28/08/2025
ASD VERZINO CALCIO 2023	962610	C.R. CALABRIA	96/04	18/01/2025
ASD SPORTING CASALI DEL MANCO	962678	C.R. CALABRIA	57/04	16/10/2025
A.S.D. CORAZZO-SAN MAURO MARCHESATO	962679	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
A.S.D. FIAMME AZZURRE MONTEROSSO	962738	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORION	963057	C.R. CALABRIA	42/04	25/09/2025
A.S.D. SPORTING LA MUCONE	963234	C.R. CALABRIA	74/04	07/11/2025
A.S.D. SIRIUS	963728	C.R. CALABRIA	189/04	30/06/2025

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2026

Oggetto – Esenzione IMU – Associazioni Sportive Dilettantistiche

Sono state segnalate alcune incertezze in merito alla corretta interpretazione delle norme che disciplinano l'esenzione dall'IMU per gli immobili delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

In particolare, è stato chiesto se l'iscrizione al RNASD sia sufficiente per l'esenzione oppure, come sostengono gli Uffici finanziari di alcuni Comuni, sia necessaria anche la comparazione con i prezzi di mercato.

Come è noto l'art. 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito l'esenzione dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Sono esenti dall'imposta:

.....*omissis*.....

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i), del comma 1 dell'art. 7 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, *(la lett. i) dispone che sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR – tra i quali sono considerate le associazioni sportive dilettantistiche - destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività.....omissis.....ricreative e sportive)*, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla medesima lett. i). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, a sua volta modificato dall'art. 9 del d. l. 10 ottobre 2012, n. 174 *(l'art. 91-bis dispone che per gli immobili ad uso promiscuo l'esenzione si applica in proporzione alla sola frazione in cui si svolge l'attività non commerciale purchè identificabile)*.

Con l'art. 6-bis del D. L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, (decreto fiscale) sono state stabilite disposizioni in materia di esenzione dall'IMU propria per lo svolgimento di attività sportive.

Il comma 1 dell'art. 6-bis dispone che, ai fini dell'esenzione dall'IMU propria di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, *sopra riportata*, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'art. 1, comma 1, lett. m), del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° novembre 2012, n. 200 *(G. U. n. 274 del 23 novembre 2012)*, i Comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 6, del medesimo Regolamento.

I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun Comune sul proprio sito internet istituzionale.

Per ambito territoriale si intende quello comunale.

Il comma 2 dell'art. 6-bis stabilisce che nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 759, lett. g) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, **rileva la sola iscrizione nel RNASD** di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 36/2021, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro.

In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Il citato Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Decreto del 1° novembre 2012, n. 200, stabilisce all'art. 1, comma 1, lett. m) – sopra richiamato – che per attività sportive si intendono le attività rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle Associazioni Sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle FSN e agli EPS, riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con il successivo art. 4 del medesimo Regolamento, viene precisato che lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Dall'esame delle disposizioni sopra riportate si evince che per fruire dell'esenzione dall'IMU necessita il requisito soggettivo dell'iscrizione nel RNASD, il requisito oggettivo per il quale l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per scopi istituzionali sportivi e il requisito della non commercializzazione per il quale l'attività deve essere svolta gratuitamente o con corrispettivo simbolico non superiore al 50% dei prezzi medi praticati nello stesso territorio per analoghe attività a scopo di lucro.

In attesa che i Comuni pubblichino le tabelle dei prezzi medi, **l'esenzione è riconosciuta sulla base della sola iscrizione al RNASD.**

Pertanto, qualora i Comuni non abbiano individuato annualmente e pubblicato sul proprio sito istituzionale i corrispettivi medi a libero mercato, così come previsto dall'art. 6-bis del D. L. n. 84 del 17 giugno 2025, si ritiene sufficiente, ai fini dell'esenzione, la sola iscrizione al RNASD.

Nel caso, invece, in cui i Comuni abbiano ottemperato all'obbligo della annuale individuazione dei prezzi medi ed alla relativa loro pubblicazione sul sito internet istituzionale, non è sufficiente, ai fini dell'esenzione, la sola iscrizione al Registro.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui non sussista il diritto all'esenzione, il pagamento della prima rata di acconto dell'IMU 2026 va effettuato entro il 16 giugno 2026 e il saldo va corrisposto entro il 16 dicembre 2026.

In caso di ritardato pagamento, si può fruire dell'istituto del **ravvedimento operoso** che prevede che se il pagamento ha luogo entro i 14 successivi alla scadenza, si applica la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo, oltre gli interessi di legge nella misura dell'1,60" in ragione d'anno.